

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1473 del 19/03/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - AD MAJORA SOC. COOP. ONLUS - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge rivendita di piante e fiori sito in Comune di Forlì, Via Ossi n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1571 del 19/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciannove MARZO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 - AD MAJORA SOC. COOP. ONLUS - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge rivendita di piante e fiori sito in Comune di Forlì, Via Ossi n. 2.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

Vista l'istanza presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 28/01/2026 e acquisita da Arpae SAC con PG/2026/20776 – pratica Sinadoc 5325/2026 - da AD MAJORA SOC. COOP. ONLUS (C.F./PIVA 04155620406), con sede a Forlì, Via Firenze n. 75, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge rivendita di piante e fiori ubicato in Via Ossi n. 2, Comune di Forlì sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - di competenza comunale;
- impatto acustico - di competenza comunale;

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi idrici:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Verificata la correttezza formale dell'istanza presentata;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- il SUAP indicava con nota Prot. Com.le 12320 del 02/02/2026 la Conferenza di Servizi decisoria all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;
- con nota PG/2026/28439 del 13/02/2026 Arpae SAC comunicava al SUAP la correttezza formale;
- il SUAP in data 18/02/2026 richiedeva integrazioni, trasmesse dalla ditta in data 27/02/2026, acquisite da Arpae al PG/2026/40614;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere favorevole condizionato per la matrice impatto acustico espresso dal Comune di Forlì (Prot. Com.le n. 28781 del 10/03/2026), acquisito da Arpae al PG/2026/45235;
- Autorizzazione allo scarico Prot. Com.le 30269 del 13/03/2026, acquisita al PG/2026/47058, emessa dal Comune di Forlì previo parere di Arpae Servizio Territoriale;

Considerato che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

Ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore di AD MAJORA SOC. COOP. ONLUS, per l'insediamento ove si svolge rivendita di piante e fiori da realizzare in Forlì, Via Ossi n. 2 , che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dal responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di adottare**, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **AD MAJORA SOC. COOP. ONLUS (C.F./PIVA 04155620406)** per l'**insediamento ove si svolge rivendita di piante e fiori sito in Forlì, Via Ossi n. 2**, che comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali** - di competenza comunale;
- **Impatto acustico** - di competenza comunale.

2. **Di stabilire** che per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **ALLEGATO A e Relativa Planimetria "Scarico di acque reflue domestiche"**

oltre alla seguente condizione relativa all'impatto acustico: *l'attività rispetti i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì.*

3. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. **Di stabilire** che eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

5. **Di dare atto** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. **Di dare atto** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. **Di dare atto** che sono fatti salvi:

- tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

8. **Di dare atto** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. **Di trasmettere** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Forlì ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Forlì e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpa SAE territorialmente competente;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Premessa

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, presentata da AD MAJORA SOC. COOP. ONLUS, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento adibito a rivendita piante e fiori sito in Via Ossi n. 2 - Foglio 198, mappale 121;

Visto il parere favorevole di Arpae acquisito al Prot. Com.le 26474 del 05/03/2026;

Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06;

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	AD MAJORA SOC. COOP. ONLUS
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Ossi n. 2
- Destinazione dell'insediamento:	Rivendita di piante e fiori
- Potenzialità dell'insediamento:	Abitanti equivalenti totali n.1
- Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
- Recettore dello scarico:	Fosso poderale
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatore da 180 lt (3 A.E.) Fossa Imhoff da 3 A.E. Comparto di sedimentazione: 260 lt Comparto di digestione: 628 lt Filtro batterico anaerobico da 1,18 m3 Altezza massa filtrante: 1,15 m

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

3. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
4. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
7. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
10. **Allorquando** la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
11. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi.
12. **Sono ammessi unicamente scarichi domestici.**
13. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, fosso interpodereale, canale di scolo ecc. **nonché ogni eventuale diritto di terzi**, in particolare per l'immissione in fosso stradale prima dell'immissione dello scarico devono essere ottenute le prescritte autorizzazioni di opere da eseguirsi in sede o pertinenze stradali con concessione di occupazione di suolo pubblico presso l'ente competente.
14. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale.
15. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate.
16. **E' vietata** l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.